



Sogenus Spa

Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

**PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO
MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016)
DEI SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO
DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS**

CIG: 969730553D

C.P.V. prevalente: 90512000-9

C.P.V. secondario: 90513000-6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato C

PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DIGITALE

MARZO 2023

SO.GE.NU.S. S.p.A.

Pag. 1

SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

SOMMARIO

Titolo 0 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
Titolo 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	3
Titolo 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO.....	5
Titolo 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
Titolo 4 - PRESCRIZIONE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	6
Titolo 5 - ANALISI QUALITATIVA DEI RIFIUTI.....	9
Titolo 6 - OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	9
Titolo 7 - CAUZIONE PROVVISORIA	10
Titolo 9 - COPERTURE ASSICURATIVE	10
Titolo 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
Titolo 11 - PREZZI CONTRATTUALI – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI	11
Titolo 12 - SUBAPPALTO.....	13
Titolo 13 - DANNI ALLE OPERE E DANNI A TERZI	14
Titolo 14 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIA DEL SERVIZIO	14
Titolo 15 - TUTELA DEI LAVORATORI	15
Titolo 16 - ORDINI DI SERVIZIO	16
Titolo 17 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI AUTOMEZZI.....	16
Titolo 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO	16
Titolo 19 - PENALI.....	17
Titolo 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
Titolo 22 - CONTROVERSIE.....	19

Titolo 0 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento dei **SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS.**

SO.GE.NU.S. S.P.A., quale affidatario per conto di CIS S.r.l, svolge il servizio di raccolta differenziata di R.S.U. nei territori dei Comuni di Castellsellino, Castellsplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra S. Quirico, Staffolo e nell'ambito di tale servizio provvede anche alla raccolta e trasporto della frazione di R.S.U. classificata con i seguenti codici C.E.R. : 20.02.01 - 20.03.07 – 20.01.23 – 20.01.35 – 20.01.36.

Le operazioni previste dal servizio si rendono necessarie e indispensabili per la corretta gestione della raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani.

Titolo 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

I servizi da espletare sono descritti nelle seguenti due voci.

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE N.1

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti derivanti da potature e sfalci, mediante autocarro/i dotato/i di impianto per il sollevamento dei carichi, nei Comuni di Castellsellino, Castellsplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo ed in particolare prevede:

- l'espletamento mediante autocarro/i dotato/i di impianto per il sollevamento dei carichi denominato "grù-ragno", del servizio raccolta differenziata di potature e sfalci (C.E.R. 20 02 01), di apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (C.E.R. 20 01 23), apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 (C.E.R. 20 01 35), apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (C.E.R. 20 01 36) e rifiuti ingombranti (C.E.R. 20 03 07), nei Comuni di Castellsellino, Castellsplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monteroberto, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra S.



RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Quirico, Staffolo, secondo quanto previsto nell'accluso Disciplinare Tecnico a cui la Ditta dovrà attenersi scrupolosamente;

- tutte le prestazioni collegate o strumentali nell'ambito del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero cassonetti da litri 2.400 danneggiati e trasporto presso sede SOGENUS. S.p.A., oppure spostamento degli stessi da una ubicazione all'altra.

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti come segue:

- a. Qualora siano frazioni recuperabili di R.S.U., previa accettazione da parte dello stesso, presso il Centro per l'Ambiente il "Quadrifoglio" ubicato in Via Brodolini a Castelplanio, negli orari feriali (escluso il sabato) già previsti dallo stesso Centro Ambiente e dei quali l'affidatario dovrà prendere conoscenza;
- b. Qualora siano frazioni recuperabili di R.S.U., rifiutati dal Centro per l'Ambiente il "Quadrifoglio" ubicato in Via Brodolini a Castelplanio, dovranno essere conferiti presso Impianto di Recupero (R13 e R3);
- c. Qualora siano potature e sfalci, gli stessi andranno consegnati presso l'Impianto di Recupero della ditta Ecoconsul s.u.r.l. sito in Via Cornacchia n. 12.

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE N.2

Ritiro, stoccaggio (R12) e recupero (R13) dei rifiuti ingombranti classificati con C.E.R. 20.03.07 "rifiuto ingombrante" e di quelli con i C.E.R. 20.01.23 – 20.01.35 - 20.01.36 non conferibili presso il Centro Ambiente ubicato nel Comune di Castelplanio, da effettuarsi nei giorni feriali in cui viene contestualmente svolto il servizio di raccolta e trasporto così come previsto per la prestazione n.1.

Invio a smaltimento e smaltimento presso impianto autorizzato, della frazione di rifiuto 20.03.07 non recuperabile.

Rilascio entro 7 giorni dalla data di fine mese di un report in cui sia riportato, distinto per ogni Comune di provenienza, il quantitativo di rifiuto stoccato nel mese precedente, nonché copia dei formulari ricevuti dal trasportatore.

L'Impresa affidataria del servizio sarà tenuta allo svolgimento delle prestazioni alle condizioni economiche offerte e non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo rispetto ai prezzi d'aggiudicazione.

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Sarà esclusiva facoltà della SO.GE.NU.S. S.p.A. stipulare contratti aggiuntivi con altri operatori economici qualora particolari esigenze lo richiedessero.

Titolo 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo per l'intero Accordo Quadro, della durata di mesi 12 (dodici) dalla data del Verbale di Consegna del Servizio, viene fissato pari a € **169.520,00** (euro centosessantanovemilacinquecento-venti/00) IVA esclusa. Esso risulta dalla stima effettuata sui quantitativi di servizi svolti negli ultimi anni ai quali sono stati applicati i costi unitari previsti nell'Elenco Prezzi Unitari. L'importo previsto costituisce il *plafond* massimo di spesa a disposizione di SO.GE.NU.S. S.p.A. Pertanto, qualora alla scadenza del contratto di A.Q. il corrispettivo contrattuale non sia stato utilizzato, l'azienda affidataria non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento di sorta per tale minor corrispettivo. L'importo a base dell'affidamento costituirà il riferimento per la formulazione delle offerte di ribasso da parte dei concorrenti, essendo stati valutati pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, posto che per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza con le attività di impianto.

L'incidenza della manodopera è stata valutata pari a € 64.400,00 (euro sessantaquattromilaquattrocento/00).

Si riporta qui di seguito lo schema dell'importo complessivo della gara:

Importo del servizio	Incidenza della manodopera	Totale a base d'appalto
€ 169.520,00	€ 64.400,00	€ 169.520,00

Gli importi a corrispettivo della prestazione di servizi come risultanti dalle modalità descritte in questo articolo, non si intendono quali corrispettivi certi del contratto, ma quale stima presunta e approssimativa derivante dal potenziale fabbisogno. Qualora il quantitativo delle prestazioni come misurate risulti inferiore a quanto stimato nella presente procedura e l'importo derivante dalla prestazione del servizio risulti inferiore a quanto previsto, nulla sarà dovuto ai contraenti per tali minori corrispettivi. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di affidare un quantitativo di prestazioni maggiore rispetto a quanto stimato nella presente procedura, nelle



more dell'espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/16. In tal caso, il corrispettivo spettante per tale maggiore servizio sarà determinato alle condizioni contrattuali.

Titolo 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il contratto avrà per oggetto l'**AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS** e pertanto avrà validità con inizio dalla data del Verbale di Consegna del Servizio, successiva alla data di stipula del contratto, e termine trascorsi i 12 mesi.

L' Impresa Affidataria dovrà essere in grado di avviare il servizio in oggetto entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna del Servizio medesimo.

Alla scadenza del contratto, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 106, comma 11, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.

Titolo 4 - PRESCRIZIONE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento del servizio prevede:

- l'utilizzo di autocarro/i dotato/i di impianto per il sollevamento dei carichi denominato "grù-ragno", per la raccolta differenziata di potature e sfalci (C.E.R. 20 02 01), di apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (C.E.R. 20 01 23), apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 (C.E.R. 20 01 35), apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (C.E.R. 20 01 36) e rifiuti ingombranti (C.E.R. 20 03 07), nei Comuni di Castelfellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monteroberto, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra S. Quirico, Staffolo, secondo quanto previsto nell'accluso Disciplinare Tecnico a cui la Ditta dovrà attenersi scrupolosamente;



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

- tutte le prestazioni collegate o strumentali nell'ambito del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero cassonetti da litri 2.400 danneggiati e trasporto presso sede SOGENUS. S.p.A., oppure spostamento degli stessi da una ubicazione all'altra.

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti come segue:

- a. Qualora siano frazioni recuperabili di R.S.U., previa accettazione da parte dello stesso, presso il Centro per l'Ambiente il "Quadrifoglio" ubicato in Via Brodolini a Castelplanio, negli orari feriali (escluso il sabato) già previsti dallo stesso Centro Ambiente e dei quali l'affidatario dovrà prendere conoscenza;
- b. Qualora siano frazioni recuperabili di R.S.U., rifiutati dal Centro per l'Ambiente il "Quadrifoglio" ubicato in Via Brodolini a Castelplanio, dovranno essere conferiti presso Impianto di Recupero (R13 e R3);
- c. Qualora siano potature e sfalci, gli stessi andranno consegnati presso l'Impianto di Recupero della ditta Ecoconsul s.u.r.l. sito in Via Cornacchia n. 12.

Inoltre prevede:

- ritiro, stoccaggio (R12) e recupero (R13) dei rifiuti ingombranti classificati con C.E.R. 20.03.07 "rifiuto ingombrante" e di quelli con i C.E.R. 20.01.23 – 20.01.35 - 20.01.36 non conferibili presso il Centro Ambiente ubicato nel Comune di Castelplanio, da effettuarsi nei giorni feriali in cui viene contestualmente svolto il servizio di raccolta e trasporto così come previsto per la prestazione n.1.
- invio a smaltimento e smaltimento presso impianto autorizzato, della frazione di rifiuto 20.03.07 non recuperabile.
- rilascio entro 7 giorni dalla data di fine mese di un report in cui sia riportato, distinto per ogni Comune di provenienza, il quantitativo di rifiuto stoccato nel mese precedente, nonché copia dei formulari ricevuti dal trasportatore.

L'azienda affidataria dovrà provvedere a nominare il Responsabile del Servizio, quale rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Referente Aziendale di SO.GE.NU.S. S.p.A., al fine dell'organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito dell'Impresa ed il nominativo del rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati dall'azienda stessa al Referente Aziendale di SO.GE.NU.S. S.p.A., in forma scritta. La nomina del Responsabile del Servizio, quale rappresentante



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

dell'Impresa, dovrà essere controfirmata dallo stesso incaricato per accettazione. Il Responsabile del Servizio dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi. Il Responsabile del Servizio non dovrà in alcun modo svolgere mansioni di tipo operativo nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto (per esempio autista, meccanico, ecc.). In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Servizio sarà cura dell'Impresa indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti. In particolare, il Responsabile del Servizio ha il compito di: organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa e garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato. La Committente potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile;

Dal momento dell'attivazione del servizio come da contratto, l'Impresa affidataria dovrà garantire la continuità nello svolgimento, fino al suo totale completamento. In considerazione della tipologia del servizio e delle variabili che lo contraddistinguono, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere un numero superiore di attrezzature da mettere a disposizione, sulla base delle esigenze legate al corretto svolgimento del servizio stesso.

L'affidataria è responsabile del funzionamento degli automezzi adoperati per lo svolgimento del servizio; sono altresì a carico dell'Impresa Affidataria tutti gli oneri conseguenti al servizio in oggetto, nessuno escluso, quali consumi di carburante, riparazioni manutenzioni, ammortamenti, spese generali, assicurazioni, imposte, tasse, ecc.; tali spese sono compensate interamente dai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi allegato di riferimento.

I veicoli che trasportano i rifiuti oggetto del servizio dovranno avere regolare copertura assicurativa del carico trasportato e ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 152/06, con particolare riferimento alla redazione dei formulari d'identificazione del rifiuto e gli obblighi necessari per la sua registrazione e a quanto previsto dal SISTRI (se applicabile); dovranno avere a bordo la copia del provvedimento autorizzativo al trasporto conto terzi, rilasciato dall'ufficio Provinciale della M.C.T.C., idoneo al trasporto dei rifiuti speciali oggetto dell'appalto, riferito al veicolo che effettua il trasporto; l'affidamento è soggetto alle disposizioni sanitarie in merito;

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in possesso della documentazione necessaria al trasporto ordinario nonché a quello di rifiuti, rilasciato dalle competenti autorità. In particolare, il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 con iscrizione alla **categoria 1** (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) **classe D** (popolazione complessivamente servita inferiore ai 50.000 abitanti);

Per quanto concerne lo smaltimento finale dei rifiuti non recuperabili, oggetto del presente servizio, l'Impresa affidataria dovrà essere in grado di poter garantire lo smaltimento presso impianti di smaltimento, regolarmente autorizzati, per tutta la durata del servizio medesimo.

L'affidataria dovrà fornire alla Committente l'elenco dei veicoli che utilizzerà nello svolgimento del servizio, completo dei dati relativi al tipo, numero di targa, tara documentata, portata effettiva, peso a pieno carico, CV fiscali.

Titolo 5 - ANALISI QUALITATIVA DEI RIFIUTI

Le caratteristiche dei rifiuti oggetto dei servizi sono quelle descritte nelle voci di elenco prezzi e nei documenti di gara e corrispondono a quelle dei codici C.E.R. ivi indicati.

Titolo 6 - OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del Prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, lettera b), D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. L'affidataria dovrà rimettere la propria offerta sottoforma di ribasso percentuale (unico ed incondizionato) sull'Elenco Prezzi posto a base di gara. L'offerta deve indicare i rispettivi oneri della sicurezza aziendali ed il costo della manodopera stimati dall'impresa per l'espletamento del servizio in oggetto, come previsto dal comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L.76/20, convertito in L. 120/20, si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, sulla base della soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 8 dell'art. 97 del d.lgs. 50/16. Il meccanismo di esclusione automatica si applica qualora il numero delle offerte valide ammesse in gara sia pari o superiore a 5 (cinque). In difetto, la Committente aggiudicherà la gara al minor prezzo, salva l'eventuale verifica di congruità, ai sensi del citato art. 97, comma 6, d.lgs. 50716.

Titolo 7 - CAUZIONE PROVVISORIA

Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno presentare a corredo dell'offerta una garanzia provvisoria così come disciplinato dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.

L'importo di tale garanzia dovrà essere pari al 2% dell'importo a base d'asta salvo quanto previsto al c.7 del medesimo articolo. La stessa garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione del regime decadenziale di cui all'art. 1957 del C.C., l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della SO.GE.NU.S. S.p.A. e l'impegno a rilasciare, pena l'esclusione dalla gara, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al momento della stipula del contratto.

Titolo 8 – GARANZIA DEFINITIVA

In sede di stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale, come richiesto all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatte salve le riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del medesimo decreto legislativo. La garanzia dovrà essere comprensiva di tutte le prescrizioni indicate nel citato articolo. Tale garanzia potrà essere completamente svincolata in sede di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio svolto.

Titolo 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa Affidataria assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa stessa od al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valida per l'intero servizio affidato, di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). L'esecutore dei servizi, inoltre, deve presentare una polizza assicurativa che preveda anche una garanzia di responsabilità

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

civile da inquinamento per danni a terzi con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00). Le garanzie dovranno essere operanti fino al termine del contratto. Tali polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committenza ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale. In caso di costituzione di A.T.I (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 C.C) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato. In caso di Consorzio tra le Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dall'Imprese Consorziato. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. e la responsabilità civile inquinamento per danni a terzi del subappaltatore. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto o colpa dell'Impresa.

Titolo 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati, previa verifiche di legge, in rate mensili posticipate mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese riferita al contratto e nei limiti dello stanziamento in esso autorizzato previa emissione da parte dell'Impresa, al termine di ogni mese di servizio espletato, di regolare fattura indicante:

- le quantità dei servizi svolti;
- corrispondenti importi (unitari e complessivi parziali e totali) al netto del ribasso d'asta ottenuti moltiplicando il quantitativo di ogni servizio per il corrispondente prezzo unitario.

Ogni fattura dovrà essere intestata a:

SO.GE.NU.S. S.p.A., Via Cornacchia n. 12 - 60030 Maiolati Spontini (AN) – P.I. 01141940427

Titolo 11 - PREZZI CONTRATTUALI – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Il servizio è affidato in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei relativi prezzi di elenco che, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, si intendono comprensivi del personale,



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

dei mezzi, del carburante, delle spese necessarie alla circolazione ed all'ottenimento delle necessarie certificazioni, vale a dire di tutti gli oneri ed alee a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni ad esso affidati, per il possesso delle autorizzazioni necessarie e per quant'altro occorrente e richiesto nel presente Capitolato.

Ove si rendano necessarie prestazioni non contemplate nei compensi pattuiti, esse saranno compensate a misura con prezzi da determinarsi per similitudine ed interpolazione dei prezzi già esistenti, o a seguito di specifiche analisi. Tali prestazioni, peraltro, dovranno essere autorizzate preventivamente per iscritto da SO.GE.NU.S. S.p.A.

Ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettere a e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso è tenuto ad iscrivere riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Qualora l'operatore economico iscriva riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento è altresì possibile addivenire ad accordo bonario, ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresì ammessa transazione, ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Titolo 12 - SUBAPPALTO

Le ditte che intendono subappaltare parte del servizio dovranno rendere esplicita dichiarazione in fase di presentazione dell'offerta. Il subappaltatore non potrà affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle stesse. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore principale, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nel caso trovi applicazione il c.13 del medesimo art.105, la S.A. provvederà al pagamento diretto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, solo previo accertamento del diritto al relativo pagamento, della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nulla-osta al pagamento da parte dell'appaltatore.

La violazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, alle quali si è fatto sopra riferimento, così come qualsiasi atto diretto a configurare un subappalto abusivo, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A.

il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 21. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori impiegati dall'affidataria in assenza dell'autorizzazione della stazione appaltante.

L'appaltatore principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di SO.GE.NU.S SpA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Titolo 13 - DANNI ALLE OPERE E DANNI A TERZI

L'affidataria sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno arrecato dal proprio personale alla proprietà, come alle persone e all'ambiente, in dipendenza della esecuzione del servizio anche nel caso di responsabilità civile o penale per infortuni sul lavoro; sarà, altresì, pienamente responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare al Committente, a terzi e all'ambiente, da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti.

A tale riguardo l'affidataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa descritta nel dettaglio al Titolo 8. Qualora i mezzi utilizzati per i servizi dovessero subire o causare danni di qualsiasi natura o entità, in contravvenzione a quanto sopra specificato, SO.GE.NU.S. S.p.A. non risponderà di detti danni subiti dall'affidataria, e si riserva di richiedere il risarcimento per quelli eventualmente subiti.

Titolo 14 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

La ditta affidataria del servizio è responsabile ed obbligata:

- 1) a comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale che sarà impiegato. L'elenco del personale conterrà i dati anagrafici, la qualifica, la data d'assunzione e la posizione previdenziale e assicurativa d'ogni dipendente. L'affidataria dovrà preventivamente comunicare a SO.GE.NU.S. S.p.A. ogni variazione che si dovesse verificare tra il personale impiegato nel servizio. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale incaricato del servizio considerato non idoneo per la parte relativa al trasporto (ed eventualmente del carico) qualunque sia il rapporto fra esso e l'affidataria;
- 2) a sostenere gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., di cui l'affidataria ne è la sola responsabile. SO.GE.NU.S.



RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

S.p.A. su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, anche presso la sede dell'affidataria, al controllo di documenti (libro unico del lavoro, ecc.) da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte di quest'ultima alle suddette obbligazioni;

- 3) ad osservare tutte le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e provvedere alla nomina del RSPP aziendale, del medico competente, oltre a redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs n. 81/2008 ed a dare adeguata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs n. 81/2008;
- 4) munire il personale, avente accesso agli impianti, di un apposito cartellino di riconoscimento che deve contenere oltre ad una fotografia, le generalità del lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 18 della D. Lgs 81/2008;
- 5) ad assumere la piena responsabilità tecnica, civile, amministrativa e penale dell'operato dei propri addetti al servizio;
- 6) far rispettare ai propri addetti al servizio tutte le prescrizioni contenute nel DUVRI, eventualmente allegato al contratto, dei vari impianti di trattamento e smaltimento rifiuti secondo le disposizioni che saranno impartite preventivamente e durante l'esecuzione delle prestazioni dal competente personale di SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- 7) a garantire per tutta la durata del contratto che gli automezzi adibiti al trasporto del percolato siano rispondenti alle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione stradale.

Titolo 15 - TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio l'affidataria è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

In materia di sicurezza sul lavoro, il prestatore del servizio è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'affidataria è invitata per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra

assegnato, la S.A. può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidataria in esecuzione del contratto.

Titolo 16 - ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni della S.A. saranno forniti per iscritto all'affidataria (tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica).

In casi di particolare urgenza e necessità, la S.A. può impartire istruzioni, ordini e/o incarichi anche tramite telefono. Questi, pur avendo l'obbligo di attenersi agli stessi, ha facoltà di fare le proprie osservazioni e riserve, per iscritto, entro 3 giorni dall'ordine e/o incarico. La SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di replicare alle osservazioni e riserve entro i successivi 3 giorni.

Titolo 17 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI AUTOMEZZI

Tutti gli automezzi che svolgeranno il servizio dovranno essere in regola con le norme vigenti sotto qualsiasi aspetto.

L'affidataria si impegna a garantire per tutta la durata del contratto che gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti siano rispondenti alle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione stradale.

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto tramite propri incaricati di verificare in qualsiasi momento di espletamento del servizio, che gli automezzi utilizzati dal trasportatore rispondano ai requisiti sopra descritti.

Ove la verifica attesti che gli automezzi non abbiano le caratteristiche richieste né verrà imposta l'immediata sostituzione con altri idonei e l'affidataria sarà tenuta al rispetto di tale ordine pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Capitolato.

Titolo 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto all'affidataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di accordo quadro a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., la cessione del contratto è consentita, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Titolo 19 - PENALI

SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza ed in particolare nei seguenti casi:

- a) la sospensione, il ritardo, la mancata effettuazione dei servizi richiesti;
- b) mancata comunicazione a SO.GE.NU.S. S.p.A. dei casi di cui al precedente punto, nonché insufficiente o inadeguata motivazione;
- c) indisponibilità degli automezzi anche se dovuta a riparazioni meccaniche, nonché l'indisponibilità delle attrezzature.

Nessun motivo può giustificare la mancata esecuzione degli interventi richiesti, salvo cause di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente motivate alla Committente mediante comunicazione scritta.

Le contestazioni degli inadempimenti, dei mancati interventi e l'applicazione delle penali saranno comunicate all'affidataria mediante fax o posta a mezzo raccomandata A/R.

L'importo delle penali sarà eventualmente trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, a fronte di tale detrazione l'affidataria potrà richiedere l'emissione di apposita fattura.

La S.A. si riserva di valutare le eventuali inadempienze o ritardi che possano generare disservizi, causati da imperizia e/o negligenza dell'affidataria e di attivare provvedimenti di sospensione momentanea del servizio con l'affidamento degli interventi ad altre ditte; in tale ultimo caso, gli eventuali maggiori oneri derivanti dal nuovo affidamento graveranno sull'affidataria.

In questo caso, SO.GE.NU.S. S.p.A. invierà raccomandata all'affidataria, quantificando le prestazioni svolte.

Resta stabilito che l'azienda affidataria risponderà dei danni economici che potessero derivare a SO.GE.NU.S. S.p.A. dalla stipulazione di un nuovo contratto e/o dall'esecuzione diretta dei servizi, e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

Nei casi suddetti, SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà comunque d'ufficio ad incamerare la cauzione definitiva prestata in sede di stipula del contratto.



Nel caso in cui l'affidataria compia gravi inosservanze alle norme del presente Capitolato o alle disposizioni di legge, SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere i pagamenti, fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione definitiva.

Titolo 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro nei seguenti casi:

- a) qualora l'affidataria si renda colpevole di 3 (tre) inadempienze nel periodo continuativo di 7 (sette) giorni;
- b) nel caso di una inadempienza posta in essere dall'affidataria in situazioni dichiarate da SO.GE.NU.S. S.p.A. "di emergenza" e pertanto, considerata "grave";
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dalla S.A. all'affidataria, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; ovvero qualora l'affidataria incarichi altra ditta di eseguire i servizi senza che lo stesso abbia richiesto alla Committente autorizzazione al subappalto, oppure qualora i servizi concessi dall'affidataria ad altra ditta non siano subappaltabili ai sensi della legislazione vigente in materia.
- d) nel caso di inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dell'accordo quadro, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'affidataria agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- e) nel caso di mancato rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro: ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii.;
- f) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'A.Q.;
- g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel DUVRI e delle procedure specifiche adottate dalla Committente e di cui l'affidataria dovrà prendere visione su sito web www.sogenus.com, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'azienda affidataria non provveda all'immediata regolarizzazione.

La S.A. si avvale della facoltà di affidare il servizio ad altro concorrente, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'affidataria.

In caso di risoluzione del contratto, quest'ultima non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo a SO.GE.NU.S. S.p.A., che provvederà inoltre, di diritto, ad incamerare la garanzia fideiussoria di cui al Titolo 7 del presente Capitolato.

Il contratto tra le parti conterrà la seguente condizione: *il servizio oggetto della presente procedura di gara costituisce parte della prestazione della raccolta differenziata e trasporto dei R.S.U. affidata da CIS S.r.l. a SO.GE.NU.S. S.p.A. e inoltre la stessa prestazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a SO.GE.NU.S. S.p.a. dalla competente autorità d'ambito. Ove ciò si verificasse ed a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A., l'operatore economico offerente già con la presentazione dell'offerta inerente l'affidamento del servizio in oggetto accetta la condizione che il contratto possa essere stipulato da soggetto diverso da SO.GE.NU.S. S.p.A. o se stipulato potrà essere volturato al nuovo gestore, ferme restando tutte le condizioni previste nei documenti di gara quali a titolo esplicativo e non esaustivo, la modalità di esecuzione della prestazione, la durata, la modalità di determinazione del corrispettivo e la sua liquidazione; SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà, ove il contratto venga volturato, alla determinazione ed alla corresponsione delle prestazioni eseguite e non ancora liquidate alla data della volturazione e/o dell'inizio della prestazione per il nuovo gestore".*

Titolo 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere in dipendenza dell'A.Q., e che non si potessero dirimere consensualmente, saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria e il foro competente sarà quello di Ancona.

Il R.U.P.

Direttore Generale

Dott. Mauro Ragaini



SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)

Pag. 19